



DETERMINAZIONE N. 93 DEL 19 OTTOBRE 2022

OGGETTO: Perequazione pensionistica ex dipendenti in quiescenza, Incarico legale.-

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la nota trasmessa mezzo pec dall'Avvocato Carlo Maria Paratore, incaricato dall'Ente camerale per la difesa nel ricorso di cui trattasi, in data 28 settembre 2022 protocollo camerale n. 23900/E, con oggetto: *"Esito contenzioso Auteri Librante ed altri VS Camera Commercio del Sud Est Sicilia RG 2954 del 2018 Tribunale del lavoro di Catania;*

CONSIDERATO che con sentenza n. 3033/22 del 16/9/22 è stato interamente accolto il ricorso degli istanti pensionati con condanna dell'Ente alla riliquidazione in loro favore del trattamento pensionistico da erogarsi nel periodo corrente dall'1/01/1998 al 31/12/2000 ai sensi dell'art. 36 L.R n.6/97 ed al conseguente aggiornamento e riliquidazione del trattamento pensionistico da erogarsi dall'1/01/2001, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

CONSIDERATO che, con la stessa sentenza è stata dichiarata cessata la materia del contendere nei confronti di Morso Anna Maria e sono state stralciate le posizioni degli eredi di Russo Rosa (Cinnirella Marco e Cinnirella Giuseppe) e, per essi, è stata disposta la prosecuzione del giudizio con fissazione dell'udienza per il 16/12/2022 ore 11.00;

CONSIDERATO che L'Ente è stato, infine, condannato alle spese di lite in favore del difensore dei pensionati nella misura di € 3.134,00 oltre spese generali, iva e cpa;

CONSIDERATO che la sentenza è stata notificata al difensore in data 24/9/22 ed in ragione di ciò deve opportunamente valutarsi l'appello parziale verso la stessa nei termini di legge (30 gg dal 24/9/2022);

CONSIDERATO, altresì, che, l'eccepito difetto di giurisdizione, come correttamente riportato dal Giudice, risulta superato dalla sentenza delle sezioni Unite della SC Ord.18263/2019, intervenuta nelle more del giudizio e che, quindi, non appare opportuno censurare la sentenza su tale capo di domanda.

CONSIDERATO, parimenti che non appare consigliabile appellare la sentenza in ordine all'applicabilità dell'art. 36 citato, e ciò non solo per la copiosa giurisprudenza citata dal Tribunale ma anche per il pieno riconoscimento della legittimità delle domande dei pensionati che l'Ente, già in data 28/4/2005 con nota prot. 7299U, aveva effettuato che, come citato nella stessa sentenza, era stata la stessa Amministrazione a riconoscerne la legittimità ("la suddetta amministrazione aveva riconosciuto la legittimità delle istanze volte all'adeguamento dei ratei perequativi arretrati per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2000, sulla base dei criteri generali di cui all'art.6 della l.r. n. 6/97");

CHE, viceversa, appare proponibile un appello parziale solo per la rigettata eccezione di prescrizione atteso che, nonostante la difesa dell'Ente abbia eccepito con dovizia di



precedenti giurisprudenziali come la prescrizione contributiva sia eccezione rilevabile d'ufficio essa è stata sbrigativamente rigettata;

CHE, l'oggetto dell'appello, quindi, sarebbe unicamente il periodo riconosciuto ai pensionati **NONOSTANTE** il fatto che l'eccepita prescrizione avrebbe in verità dovuto condurre il Giudice alla sua esclusione o, quantomeno, ad esprimersi compiutamente sul punto;

CHE, il gravame parziale, riconosciute ed erogate entro 120 gg dalla notifica del titolo esecutivo, le somme ai pensionati non prescritte, consentirebbe di proporre, nell'ipotesi di una azione esecutiva per la restante parte da parte dei pensionati, una sospensiva dinnanzi la Corte d'Appello stessa.

TENUTO CONTO dell'imminenza della scadenza del termine per l'appello parziale, del grave ed irreparabile danno che potrebbe in ipotesi verificarsi per l'Ente qualora la sentenza divenisse cosa giudicata includendo le somme dal 2001 al 2009;

VISTA la disponibilità manifestata nella superiore nota, di appellare parzialmente con una riduzione consistente dei propri compensi, da parte dell'Avvocato Paratore;

VISTO il D.P.R. n. 254/2005;

VISTO il Decreto del Ministero di Giustizia 10/03/2014, n. 55;

ACCERTATA dall'Ufficio Ragioneria la disponibilità finanziaria;

D E T E R M I N A

- di proporre gravame parziale avverso la sentenza n.3033/22 del Tribunale Lavoro di Catania dinnanzi la competente Corte d'Appello di Catania sezione lavoro, al fine di ottenere l'accoglimento dell'eccepita prescrizione e la conseguente esclusione delle somme prescritte dei ratei perequativi spettanti;
- di dare incarico al professionista Avvocato Carlo Maria Paratore, esperto nella materia, al fine della proposizione in appello dell'Ente nei termini procedurali previsti;
- di prelevare la somma di € 3.500,00 oltre oneri accessori al cdc 325043 AA01 del Bilancio Camerale;
- di rinviare ad un successivo provvedimento la liquidazione delle spettanze per l'incarico conferito;
- di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera denominata Amministrazione Trasparente, nella sottosezione Provvedimenti Dirigenti - Provvedimenti del Segretario Generale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Rosario Condorelli